

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(ARIOSTO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

*(V. il precedente disegno di legge di conversione — atto Senato n. 1626 - VII legislatura — comunicato alla Presidenza il 28 maggio 1979 e decaduto per effetto dello scioglimento delle Camere)*

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, concernente provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il 28 maggio corrente anno il Governo presentava al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, concernente provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche.

Il Senato ne prendeva atto nella seduta del 31 maggio ultimo scorso.

Peraltro i margini di tempo ormai ristrettissimi e la considerazione che il termine costituzionale per la conversione del decreto scadrà il 27 luglio prossimo venturo hanno indotto il Parlamento ad evitare ulteriori convocazioni che avrebbero dovuto essere

effettuate non solo in regime di *prorogatio*, ma in concomitanza con la doppia consultazione popolare per l'elezione delle nuove Camere e dei rappresentanti al Parlamento europeo. Il disegno di legge n. 1626/S decade, pertanto, con la fine della VII legislatura.

Il Governo ha deliberato, quindi, la ripresentazione in Parlamento del disegno di legge con il quale chiede la conversione in legge del decreto-legge in esame; con ciò riconfermando la procedura già seguita in passato, in occasione della riproposizione di disegno di legge di conversione (atto Senato n. 3 -

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VII legislatura) sostitutivo di identico disegno di legge (atto Senato n. 2603 - VI legislatura) decaduto per la fine della precedente legislatura.

\* \* \*

Come è noto, con legge 22 luglio 1977, numero 426, si è provveduto ad adeguare alle accresciute esigenze del settore musicale l'intervento finanziario dello Stato, al fine di consentirne la continuazione delle attività, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma, tuttora all'esame del Senato.

In previsione di tale riordinamento organico della materia, la maggiorazione degli stanziamenti originari era stata prevista come misura straordinaria e transitoria e, in quanto tale, circoscritta agli anni finanziari 1977 e 1978.

Non risultando ancora definita la nuova disciplina, ancorchè la sostanziale convergenza degli orientamenti emersi in sede politica e parlamentare facesse ritenere ormai prossima la soluzione legislativa dei problemi di fondo, si rendeva necessario assicurare agli enti e agli altri organismi operanti nel settore i mezzi finanziari indispensabili per fronteggiare le esigenze di funzionamento relative all'anno 1979, essendo nota l'assoluta inadeguatezza dei contributi originari, previsti dalla legge n. 800 del 1967.

A tale fine era stato predisposto apposito disegno di legge che, approvato — come è noto — dal Consiglio dei ministri nell'ottobre 1978 e, successivamente, esaminato dalla 7<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, non ha potuto completare il suo *iter* per le sopravvenute vicende politiche che hanno determinato l'interruzione dei lavori parlamentari.

In conseguenza di ciò, gli enti e gli organismi del settore sono venuti a trovarsi in situazioni di insostenibile difficoltà, essendo stati costretti ad affrontare l'esercizio 1979 privi di ogni sostegno finanziario dello Stato e con l'obbligo di adempiere impegni gravosi ed indilazionabili, come il pagamento degli stipendi al personale, le spese per manifestazioni già programmate, eccetera.

Al fine di evitare il pericolo di irreversibili conseguenze e la minaccia di una totale paralisi delle attività (con inevitabili, allarmanti riflessi anche sui livelli occupazionali), appare necessaria ed indilazionabile l'adozione di urgenti misure al fine di assicurare l'immediata operatività degli interventi già previsti.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale vengono confermate, per l'anno 1979, le provvidenze delle quali le attività musicali hanno beneficiato nel biennio precedente.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, recante provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche.

*Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1977, n. 426, recante provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali per gli anni 1977 e 1978;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sull'ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre, anche per l'anno 1979, le provvidenze di cui alla citata legge n. 426 del 1977 a favore del settore musicale, al fine di consentire la prosecuzione delle attività rimaste prive, sin dall'inizio del predetto esercizio, dell'indispensabile sostegno finanziario dello Stato;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di chiarire il significato degli articoli 4 e 19 della citata legge 4 novembre 1965, numero 1213, riguardanti i presupposti e le condizioni per il rilascio della dichiarazione di nazionalità dei film, al fine di consentire la ripresa delle attività di produzione cinematografica compromesse da insorte incertezze interpretative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

DECRETA:

### Art. 1.

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

### Art. 2.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « versione originale italiana » di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per « ripresa sonora diretta » di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta

legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

#### Art. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo istituirà con proprio decreto una commissione avente il compito di proporre modifiche agli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di realizzare la migliore tutela degli interessi professionali degli interpreti italiani.

La commissione — che dovrà ultimare i suoi lavori entro due mesi dalla data di costituzione — è composta da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia, nonchè da rappresentanti dell'industria cinematografica, degli attori, degli autori, dei critici cinematografici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

La commissione sarà integrata con esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo in numero non superiore a cinque.

#### Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 63.881.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — ARIOSTO — VISENTINI —  
PANDOLFI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO